



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del **ventotto febbraio duemilaventidue**

N: 7

Oggetto: Aliquote IMU 2022

L'anno **duemilaventidue** e questo di **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **9,00** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede l'adunanza il **Sig. Massimo Giannellini** con la partecipazione del **Dr. Gianpaolo Brancati Segretario Generale** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
Ferrari Francesco (Sindaco)	X	-
Adami Alessandro	X	-
Anselmi Davide	X	-
Atzeni Mario	X	-
Baldi Eleonora	X	-
Bardi Laura	X	-
Bartolini Monica	X	-
Bertocci Debora	X	-
Bianchi Paolo	X	-
Bozzola Michele	X	-
Callaioli Fabrizio	-	X
Cosimi Mariaelena	X	-
Di Falco Rosalia	X	-

Consigliere	Presente	Assente
Franceschini Mauro	X	-
Geri Bruna	X	-
Giannellini Massimo	X	-
Giannoni Bernardo	-	X
Orlandini Emanuele	X	-
Mascelloni Laura	X	-
Pasquinelli Daniele	X	-
Pellegrini Marco	X	-
Tempestini Anna	X	-
Tomi Cristina	X	-
Trotta Angelo	-	X
Viti Marco	X	-

Presenti 22 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°

2°

3°

La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 e del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 24.03.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 780 dell'art. 1 della Legge 160/2019, che prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13- bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639, nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”;*

Visto il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019, che prevede che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;*

Visto che i citati commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 disciplinano l'imposta a partire dal 2020 e confermano la competenza del Consiglio Comunale a deliberare le aliquote dell'imposta;

Considerato che la riforma suddetta, ai commi da 748 a 755, ha previsto delle aliquote di base per tutte le fattispecie imponibili, prevedendo la facoltà dei Comuni di intervenire in modifica delle stesse con puntuale adozione di deliberazione del Consiglio Comunale;

Ritenuto di determinare in via ordinaria all'1,06 per cento sia per il 2022 sia anche per gli anni successivi, l'aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Per il 2022, in base all'articolo 53 della Costituzione e nell'ottica di favorire la ripresa economica delle piccole e medie imprese, ai fabbricati di cui al primo periodo che precede, che hanno rendita catastale fino a 10 mila euro è applicata l'aliquota base di legge pari a 0,86 per cento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2022;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Uditi l'Assessore Coppola che illustra l'argomento, la dichiarazione di voto del consigliere Bardi, interventi riportati nel verbale della seduta odierna.

Il Segretario Generale Dott. Gianpaolo Brancati mette in votazione la delibera effettuando l'appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 23:

Sindaco Ferrari, Adami, Anselmi, Atzeni, Baldi, Bardi, Bartolini, Bertocci, Bianchi, Bozzola, Callaioli, Cosimi, Di Falco, Franceschini, Geri, Giannellini, Mascelloni, Orlandini, Pasquinelli, Pellegrini, Tempestini, Tomi, Viti.

Voti favorevoli n. 15:

Ferrari Sindaco – Gruppo Misto – UDC Civici Popolari Liberali – Lega Salvini Premier

Voti contrari n. 8:

Bardi, Geri, Pellegrini (PD) – Bartolini (Ascolta Piombino) – Callaioli (PRC) – Orlandini, Pasquinelli (Movimento 5 Stelle) – Tempestini (Anna per Piombino)

DELIBERA

1. Le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno d'imposta 2022 sono deliberate come risulta nei punti successivi.

2. L'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento.

3. L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari a zero.

4. L'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari zero.

5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota è ordinariamente pari allo 1,06 per cento. Per il 2022, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, ai suddetti immobili che hanno rendita catastale fino a 10 mila euro è applicata l'aliquota base di legge pari a 0,86 per cento: tale soglia non opera come scaglione per i fabbricati con rendita catastale superiore a 10 mila euro che sono invece assoggettati all'aliquota ordinaria del 1,06 per cento per l'intera base imponibile.

6. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota è pari allo 0,55 per cento. Si tratta delle unità immobiliari abitative di categoria catastale "A" locate alle condizioni previste dagli accordi assunti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L. 431/1998, proporzionalmente alla durata ed a condizione che i locatari vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale. Ai sensi del comma 760, art. 1 della legge 160/2019, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

7. Per le altre locazioni residenziali, l'aliquota è pari allo 0,95 per cento.

Rientrano in questa fattispecie le unità immobiliari abitative di categoria catastale "A" (esclusa la categoria A10) locate con contratti diversi da quelli di cui al punto 6, regolarmente registrati e proporzionalmente alla durata.

Nel caso di svolgimento di procedure di sfratto, l'aliquota di cui al presente punto è applicata fino all'effettiva immissione in possesso da parte del proprietario.

8. Per le altre unità immobiliari abitative di categoria catastale "A" concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado di almeno uno dei contitolari a condizione che l'utente vi abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale l'aliquota è pari allo 0,86 per cento.

Ai sensi del comma 747, art. 1 della legge 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con la dichiarazione di cui al comma 769, art. 1 della legge 160/2019.

9. Per gli altri fabbricati di categoria catastale "A" con esclusione della categoria "A10", diversi da quelli individuati ai punti precedenti l'aliquota è 1,06 per cento.

10. Per i fabbricati delle categorie catastali C1 e C3 l'aliquota è 0,81 per cento.

11. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita l'aliquota è 1,06 per cento.

12. Sulle aree edificabili su cui è stato apposto da parte del Comune il vincolo preordinato all'esproprio l'aliquota è 0,4 per cento.

13. Per gli altri immobili non compresi nei punti precedenti l'aliquota è 0,91 per cento.

Si tratta di tutti gli altri immobili non ricompresi nei casi precedenti e che a titolo esemplificativo riguardano, fondi, terreni agricoli, aree fabbricabili diverse da quelle di cui al punto precedente, fabbricati delle categorie catastali "A10", "B", altri "C".